

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio

(2004/583/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

al commercio di taluni prodotti di acciaio ⁽²⁾ (in appresso denominato «l'accordo»), approvato a nome della CECA con decisione 2002/603/CECA della Commissione ⁽³⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

(4) Il trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002 e la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(5) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, le parti hanno convenuto che esso rimarrà in vigore anche dopo questa data, compresi tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono per le parti.

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾ è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.

(6) Le parti hanno avviato consultazioni come previsto all'articolo 2, paragrafo 4, dell'accordo e hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi ivi stabiliti per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea.

(2) L'articolo 21 dell'accordo di partenariato e cooperazione stabilisce che gli scambi dei prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata «CECA») sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, ad eccezione dell'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.

(7) Inoltre le parti hanno convenuto di aumentare i limiti quantitativi fissati in relazione alla dichiarazione n. 1 dell'accordo circa la creazione di centri di servizi nell'Unione europea.

(3) Il 9 luglio 2002 la CECA e il governo della Federazione russa hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo

(8) È opportuno approvare l'accordo modificativo,

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la Comunità europea ed il governo della Federazione russa (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 22).

⁽²⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT